



Regione Lombardia

DECRETO N. 480

Del 24/08/2016

Identificativo Atto n. 127

DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI", CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA SAN GIOVANNI SUL MURO N. 2, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 2.



L'atto si compone di 11 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- l'art. 14 e seguenti del Codice Civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far data dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, "Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14, in particolare gli articoli 2 e 4;
- l'art. 4, comma 33, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997)", ai sensi del quale sono conferite alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25, Libro Primo, Titolo II del Codice Civile così come specificato nella Circolare del 14 novembre 2011 emanata dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;



Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la Fondazione denominata "FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI", con sede legale in Milano – via San Giovanni sul Muro n. 2, risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 149 dal giorno 7 aprile 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del giorno 10 maggio 2016 - Rep. n. 210, Racc. n.18, a rogito della dottoressa Francesca Colombo, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano2 il giorno 12 maggio 2016 al n. 24716 - Serie 1T;

PRESO ATTO:

- dell'istanza pervenuta in data 1° giugno 2016 - prot. n. A1.2016.0062513, con la quale il legale rappresentante della Fondazione denominata "FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI" ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto;
- degli atti e documenti a corredo dell'istanza;
- del nuovo statuto proposto per il governo dell'istituzione, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del giorno 10 maggio 2016 - Rep. n. 210, Racc. n. 18, a rogito della dottoressa Francesca Colombo, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano2 il giorno 12 maggio 2016 al n. 24716 - Serie 1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie riguardano:

- la disciplina degli Enti fondatori a seguito della rinuncia espressa dalla Città Metropolitana di Milano (*art. 6 – Enti Fondatori*);
- la soppressione della figura degli "Aderenti" (*ex art. 7*);



Regione Lombardia

- la modifica degli organi della Fondazione (*art. 9*);
- la disciplina del Consiglio Generale, ora Assemblea degli Enti Fondatori (*art. 10*);
- la modifica del numero dei componenti e delle competenze del Consiglio d'Amministrazione (*artt. 10 e 11*);
- l'introduzione della figura del Direttore Generale (*nuovo art. 13 – Direttore Generale*);
- la modifica del numero dei componenti il Collegio dei Revisori legali (*art. 14*);
- la previsione, in caso di scioglimento della fondazione, della devoluzione del patrimonio a suo tempo conferito dalla Provincia di Milano, alla Città Metropolitana di Milano, ancorché non più socio fondatore (*nuovo art. 16 – Scioglimento della Fondazione*);
- la rinumerazione degli articoli 8, 9, 10, 11, come conseguenza della soppressione dell'articolo 7 – Aderenti;

PRESO ATTO che l'istruttoria realizzata dalla competente Direzione Generale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di cui trattasi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 30 agosto 2016, nel rispetto del termine di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001;

DECRETA

1. di approvare le modifiche apportate allo statuto della Fondazione denominata "FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI", con sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 2, deliberate dal Consiglio Generale e



Regione Lombardia


verbalizzate con atto pubblico del 10 maggio 2016 - Rep. n. 210, Racc. n. 18, a rogito della dottoressa Francesca Colombo, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano il giorno 12 maggio 2016 al n. 24716 - Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l'iscrizione delle modifiche statutarie della Fondazione in oggetto nel Registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di trasmettere il presente decreto alla Fondazione in oggetto, nonché all'autorità di vigilanza e controllo e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE

Roberto Maroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



N. 210 REP.

N. 18 RACC.

VERBALE DI PARTE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE "I POMERIGGI MUSICALI" CON SEDE IN MILANO.

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, questo giorno dieci del mese di maggio, alle ore quindici e trenta minuti.

In Milano, presso il Teatro Dal Verme di Milano in via San Giovanni sul Muro n. 2.

Davanti a me dott.ssa FRANCESCA COLOMBO, Notaio in Cologno Monzese, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor: DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE, nato a Milano il 23 gennaio 1970 e residente a Milano in Viale Umbria n. 17, nella sua qualità di Assessore alla Coltura del Comune di Milano.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

dichiara e premette

che a seguito di regolare convocazione per oggi in questo luogo ed ora è stato convocato il Consiglio Generale della Fondazione "I POMERIGGI MUSICALI", con sede in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 2, codice fiscale 80078650159 e partita I.V.A. 04410060158, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1° - Modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- 2° - Approvazione verbale del Consiglio Generale del 23/12/2015;
- 3° - Esame ed approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione chiuso al 31.12.2015, accompagnato dalle relative relazioni: delibere inerenti e conseguenti;
- 4° - Esame ed approvazione del rendiconto ministeriale 2015, afferente alla sola attività concertistica per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali: delibere inerenti e conseguenti;
- 5° - Varie ed eventuali.

Ciò premesso il comparente, dichiarando di agire quale membro del Consiglio Generale della Fondazione suddetta, invita me notaio a redigere il verbale delle risultanze delle deliberazioni della riunione relativamente al punto 1 all'ordine del giorno, non richiedendosi per i restanti la verbalizzazione notarile.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue relativamente a detto punto.

Per unanime designazione dei presenti la riunione è presieduta dal comparente, assessore Filippo Raffaele Del Corno che chiama me notaio a svolgere le funzioni di segretario, quindi constatata e dichiara:

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Generale, avendo il Consiglio metropolitano di Milano deliberato, con provvedimento n. 56 del 17 dicembre 2015, il recesso della



Dott. ~~ssa~~ FRANCESCA COLOMBO
NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

Il 12/05/2016
al N. 24716
Serie 1T
Imp. € 245,00

IL CAPO AREA SERVIZI



Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) dalla Fondazione, della quale era Ente Fondatore;

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato.

Il Presidente invita il Consiglio Generale a prendere in esame le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione in particolare con riferimento alla modifica degli organi della Fondazione, alla disciplina della Assemblea degli Enti Fondatori, alla modifica del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e delle sue competenze, alla introduzione della figura del Direttore Generale, alla modifica del numero dei componenti il Collegio dei Revisori Legali, allo scioglimento della Fondazione in particolare con riferimento alla posizione della Città Metropolitana la quale, ancorchè non più Fondatore, in caso di scioglimento rientrerà nel possesso del conferimento a suo tempo effettuato dalla Provincia di Milano nella misura dell'entità residuale del medesimo a seguito dell'attività di liquidazione; modifiche che risultano in dettaglio dal nuovo testo di statuto che, letto ai presenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A". Dopo ampia discussione il consiglio a voto unanime, come accertato dal Presidente,

DELIBERA

di adottare il nuovo testo di Statuto della Fondazione "I POMERIGGI MUSICALI", che risulta allegato sotto "A" al presente verbale.

Null'altro essendoci da deliberare relativamente al punto 1 all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente alle ore dodici dichiara che la riunione prosegue con verbalizzazione in forma amministrativa.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, omessa la lettura di quanto allegato per volontà del componente, ho dato lettura al componente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio in segno di conferma.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su di un foglio per tre intere facciate e parte della quarta fin qui.

F.to Filippo Raffaele Del Corno

F.to FRANCESCA COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 210/18 DI REPERTORIO

Art. 1 -
La Fon
mente s
La Fon
La Fon
800 - a

Art. 2 -
La Fon
scopo d
lirica da
di docur
La Fond
la gestio
La Fond
a) gestis
b) cura l
musicali
c) collab
d) assun
enumer
e) produ
f) gestisc
spazi me

Art. 3 -
La durate

Art. 4 -
Il patrim
- dal fonc
- da beni
- da even
con espre
- dalle so
sponga d
Gli event
increment
l'increme
L'esercizi
Hanno co
a) F
b) C
c) F

Art. 5 - F
Per l'aden
a) delle r
b) delle sc
increment
c) degli e
attività in
d) delle so
delibera da
di beni pro
donatore;
e) dei cont



Fondazione I Pomeriggi Musicali Statuto

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione è un organismo di produzione, distribuzione ed esercizio musicale, che svolge la sua opera ininterrottamente sin dal 1946.

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Milano, via San Giovanni sul Muro n° 2.

La Fondazione è riconosciuta quale Istituzione Concertistico Orchestrale (ICO) ai sensi della legge 14 agosto 1967 n. 800 - art. 28, II° comma.

Art. 2 - Scopi e attività

La Fondazione persegue senza fini di lucro, nell'ambito territoriale della Città di Milano e della Regione Lombardia, lo scopo di stimolare ed educare i cittadini all'apprendimento ed all'ascolto della musica in tutte le sue forme (sinfonica, lirica da camera, vocale, strumentale, ecc.) e lo svolgimento e la promozione, in via strumentale, dell'attività di ricerca e di documentazione musicale.

La Fondazione può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, la formazione, il mantenimento e la gestione di orchestre, cori e gruppi strumentali, la gestione di sale, Auditorium ecc.

La Fondazione:

- a) gestisce un'orchestra stabile;
- b) cura l'organizzazione artistica per la promozione e la gestione di stagioni liriche e concertistiche, festival e rassegne musicali, concorsi e corsi di educazione musicale, la formazione di musicisti e operatori musicali;
- c) collabora con altri enti e istituzioni che perseguono finalità analoghe;
- d) assume partecipazioni e interessenze in enti e società commerciali idonee per il conseguimento degli obiettivi sopra enumerati;
- e) produce e commercializza materiali audio-video e prodotti editoriali concernenti la musica;
- f) gestisce auditorium, sale da concerto, teatri, spazi polivalenti per lo svolgimento di tutte le attività compatibili con gli spazi medesimi, nonché delle attività accessorie connesse, dotandosi delle necessarie strutture tecnico-organizzative.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 - Patrimonio e esercizio finanziario

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili e immobili effettuati dagli Enti Fondatori;
- da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dalle rendite del patrimonio, che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali possono essere impiegati, a scelta del Consiglio di Amministrazione, sia ad incremento del patrimonio che al potenziamento delle attività della Fondazione o nell'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento delle sue attività.

L'esercizio ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Hanno concorso inizialmente al patrimonio della Fondazione:

- a) Regione Lombardia;
- b) Comune di Milano;
- c) Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano).

Art. 5 - Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) delle rendite del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- c) degli eventuali residui attivi e altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività in essere dalla Fondazione;
- d) delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donatore;
- e) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità;



<p>f) dei proventi dalle attività organizzate. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'uso del proprio nome, denominazione, storia, nonché delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.</p>
<p>Art. 6 – Enti Fondatori Sono Enti Fondatori: la Regione Lombardia e il Comune di Milano.</p>
<p>Art. 7 – Sostenitori Sono nominati "Sostenitori" quegli Enti o Privati, singoli o associati, che contribuiscano all'incremento del fondo di dotazione, secondo i criteri determinati dall'Assemblea, mediante elargizioni patrimoniali, di attività o beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sulle modalità di partecipazione dei Sostenitori alla vita della Fondazione e sui benefici agli stessi riservati.</p>
<p>Art. 8 – Organi Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea degli Enti Fondatori; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori Legali.</p>
<p>Art. 9 – Assemblea degli Enti Fondatori L'Assemblea degli Enti Fondatori è l'organo di indirizzo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed è composta dai legali rappresentanti degli Enti Fondatori, ovvero dai membri delle relative Giunte rispettivamente delegati per la materia. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i sostenitori di cui al precedente art. 7. Per tutti i componenti dell'Assemblea la carica è gratuita. Competono all'Assemblea degli Enti Fondatori: 1. la determinazione degli indirizzi generali delle attività della Fondazione; 2. la nomina, da effettuare in occasione della prima seduta, del Presidente del Vicepresidente dell'Assemblea stessa. In tale sede ogni componente esprime due voti, dei quali uno per il Presidente ed uno per il Vicepresidente. Risultano nominati i due rappresentanti che hanno ottenuto più voti nel rispettivo ruolo; 3. la determinazione e la modifica dei criteri di partecipazione dei Sostenitori al Fondo di Dotazione; 4. l'autorizzazione del budget annuale, corredato del programma annuale delle attività, e delle relative variazioni, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 5. l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 6. l'autorizzazione all'accettazione di donazioni e lasciti, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili, nel rispetto delle norme civilistiche; 7. l'approvazione delle modifiche statutarie; 8. la deliberazione di scioglimento della Fondazione e la connessa devoluzione del patrimonio, nonché la nomina del liquidatore; 9. la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Legali e la definizione dei relativi compensi; 10. l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione a enti, associazioni e società. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. L'avviso deve essere inviato per raccomandata, telefax o posta elettronica certificata da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, per i casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata da recapitarsi agli interessati almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal componente più anziano. Le delibere riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere approvate all'unanimità. I verbali di seduta sono redatti da un segretario nominato dal Presidente</p>
<p>Art. 10 – Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica quattro anni.</p>

In cas
le mo
I mer
cultu
a) due
b) due
c) uno
La Fon
Il Con
lo rite
La co
tenent
L'avvi
no cin
nica c
mezzo
Il Con
dente,
I verb
Alle r

Art. 1
Il Con
dazion
Tra le
1.
2.
3.
4.
5.

Il Co
l'esecu
- il bu
- le de
- l'acco
stiche.
-
Il Con
anno, t
Per tut

Art. 1:
Il Pres
Consig
Il Pres
nonché
Il Vice

Art. 1.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, nominato secondo le modalità di cui al presente articolo, resta in carica sino alla scadenza dell'organo.

I membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra esperti del settore musicale, culturale e amministrativo:

- a) due nominati dalla Regione Lombardia;
- b) due nominati dal Comune di Milano;
- c) uno nominato di comune accordo fra Regione Lombardia e Comune di Milano, che riveste la carica di Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito per raccomandata, telefax o posta elettronica certificata da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata da recapitarsi agli interessati almeno 48 (quarantotto ore) prima della seduta ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali di seduta sono redatti da un segretario nominato dal Presidente.

Alle riunioni possono intervenire, ove invitati, i responsabili della conduzione artistica e musicale, senza diritto di voto.

Art. 11 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale al quale è riservata la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per gli atti riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Tra le competenze del Consiglio di Amministrazione rientrano:

1. la nomina del Vicepresidente;
2. la predisposizione del budget annuale, corredato del programma annuale delle attività, e delle relative variazioni;
3. la predisposizione del bilancio di esercizio;
4. l'eventuale nomina del Direttore Generale e la relativa attribuzione di funzioni e compensi, nonché l'eventuale determinazione di limitazioni ai poteri di spesa ai medesimi attribuiti;
5. la nomina di uno o più responsabili della conduzione artistica e musicale, con determinazione dei relativi poteri, retribuzioni o compensi.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea degli Enti fondatori l'esecuzione dei seguenti atti:

- il budget annuale, corredato del programma annuale delle attività, e le relative eventuali variazioni;
- le deliberazioni di costituzione o partecipazione a enti, associazioni e società;
- l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili, nel rispetto delle norme civili.

Il Consiglio di Amministrazione predisporre ed inviare all'Assemblea degli Enti Fondatori, entro il 30 settembre di ogni anno, un'informativa sull'andamento della gestione nel primo semestre dell'esercizio e sulla sua prevedibile evoluzione. Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la carica è gratuita.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione nei suoi rapporti con i terzi e in giudizio e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea, nonché i programmi di attività predisposti dal Direttore artistico.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 - Il Direttore Generale



Il Direttore Generale dura in carica quattro anni, fatto salvo il caso di scadenza, naturale o anticipata, del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il relativo incarico è rinnovabile.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e supporta l'organo amministrativo nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Cura l'organizzazione generale della Fondazione ed i relativi rapporti sia interni che esterni, pianifica i programmi di lavoro dell'orchestra di concerto con la direzione artistica, nonché la programmazione dei teatri in gestione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Predisporre il budget e il bilancio di esercizio, vigila sull'andamento economico e finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore Generale ulteriori compiti.

Art. 14 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 3 (tre) membri effettivi, compreso il Presidente e da due membri supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea e designati come segue:

- Il Presidente dall'Autorità di Governo competente, MIBACT;
- uno effettivo ed uno supplente dal Comune di Milano;
- uno effettivo ed uno supplente dalla Regione Lombardia.

Tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel "Libro verbali" sottoscritto da tutti i membri presenti.

I Revisori possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie della Fondazione stessa.

In particolare, esso ha il compito di:

- esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/patrimoniale/finanziari della Fondazione;
- redigere le relazioni al budget e al bilancio di esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del budget e sull'informativa semestrale resa dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Enti Fondatori.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di almeno due Revisori effettivi.

La ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori causa la decadenza dall'incarico.

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 16 – Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ai Fondatori che hanno effettuato il conferimento in misura proporzionale all'apporto da loro effettuato e destinato a finalità analoghe. La Città Metropolitana, ancorché non più Fondatore, rientrerà nel possesso del conferimento a suo tempo effettuato dalla Provincia di Milano nella misura dell'entità residuale del medesimo a seguito dell'attività di liquidazione.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità regionale competente.

Art. 18 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di revisione in carica alla data di approvazione del presente Statuto scadranno al primo rinnovo naturale dei rispettivi organi, fatta eccezione per i componenti di tali organi designati dalla Città Metropolitana di Milano, i quali scadono contestualmente all'entrata in vigore del presente Statuto. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione resta applicabile la disposizione di cui all'art. 11 del previgente statuto per quanto concerne la composizione e il quorum costitutivo e deliberativo, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente Statuto.

F.to Filippo Raffaele Del Corno

F.to FRANCESCA COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Cologno Monzese, li



Francesca Colombo

glio di

pporta

i di la-
rticipa

plenti.

. Lgs.
leggi-

riferi-

l bud-

zione

s
e. l.a
lla

zione
ali or-
e Sta-
gente
trasto

